

# Messaggio

numero  
**8652**

data  
25 febbraio 2026

competenza  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

## **Rapporto sulla mozione del 25 agosto 2025 presentata da Daniele Caverzasio per il Gruppo Lega dei ticinesi “Per la deducibilità fiscale del tempo dedicato al volontariato”**

Signor Presidente,  
signore deputate e signori deputati,

con il presente messaggio prendiamo posizione sulla mozione presentata dal deputato Daniele Caverzasio per il Gruppo Lega dei ticinesi “*Per la deducibilità fiscale del tempo dedicato al volontariato*”.

### **I. RICHIESTE DELLA MOZIONE**

La mozione “*Per la deducibilità fiscale del tempo dedicato al volontariato*” si propone di ottenere un riconoscimento fiscale per coloro che prestano attività come volontari, tramite l'introduzione di una base legale che permetta di dedurre dal reddito imponibile il valore del tempo dedicato a queste attività, calcolato sulla base di una tariffa oraria forfettaria.

La nuova base legale dovrà stabilire una tariffa oraria simbolica (per esempio CHF 20.- all'ora) e un limite massimo annuo deducibile di CHF 2'500.- per contribuente. Sarà inoltre necessario definire un elenco di enti e attività riconosciuti, riservato esclusivamente a enti senza scopo di lucro con sede in Ticino, operanti nei settori sociale, sociosanitario, ambientale, sportivo, culturale o educativo, tenuti a rilasciare annualmente un attestato che certifichi il numero di ore svolte da ogni volontario.

L'obiettivo è quello di riconoscere concretamente l'impegno civico di chi dona tempo alla comunità e di incentivare il volontariato organizzato, soprattutto tra le nuove generazioni.

### **II. SISTEMA FISCALE SVIZZERO**

Secondo l'art. 33a della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) sono deducibili dal reddito imponibile le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica, sempre che tali prestazioni, durante l'anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 20% dei proventi.

L'art. 9 cpv. 2 lett. i della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), dal canto suo, prevede la deduzione delle prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica, entro i limiti

Messaggio n. 8652 del 25 febbraio 2026

determinati dal diritto cantonale. La legge tributaria ticinese, all'art. 32c LT, stabilisce i medesimi limiti contenuti nella LIFD.

La deduzione per prestazioni volontarie è una cosiddetta deduzione generale fondata su considerazioni di carattere extra-fiscale: si tratta cioè di spese che, pur rientrando nel novero dei costi per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia – la cui deduzione sarebbe di principio esclusa dagli art. 34 lett. a LIFD e 33 lett. a LT – sono ugualmente dedotte dal reddito, in particolare per esigenze di politica sociale. Condizione per la deducibilità di una prestazione volontaria è che essa sia stata fatta a titolo gratuito, senza cioè controprestazione e senza obbligo legale, contrattuale, statutario o morale. La prestazione volontaria non deve però necessariamente essere versata in contanti. Essa può anche essere realizzata sotto forma di "altri beni", tra i quali figurano in particolare i beni mobili ed immobili, ma anche i capitali (compresi i crediti) e i diritti della proprietà intellettuale.

Per contro, come ha già avuto modo di chiarire la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello in una sentenza del 22 novembre 2011 (CDT n. 80.2010.124 consid. 2.2), le prestazioni di lavoro, anche se svolte a titolo gratuito o di volontariato, non sono deducibili.

Un'unica eccezione potrebbe tutt'al più essere presa in considerazione se il volontario rinuncia ad una controprestazione prevista da un regolare contratto di lavoro (se dipendente) o di mandato (se indipendente) sottoscritto con una persona giuridica esentata dalle imposte ordinarie, a condizione tuttavia che lo stesso si assuma nel contempo il pagamento degli oneri sociali prelevati dalle assicurazioni sociali e delle imposte. Ma tali presupposti non sono di principio soddisfatti nell'ambito di un'attività di volontariato, proprio perché difetta una retribuzione stipulata contrattualmente (cfr. la prassi pubblicata dall'autorità fiscale del Canton San Gallo, in: *Steuerbuch* n. 4 ad art. 46 StB).

### III. ANALISI DELLA MOZIONE

L'introduzione, a livello cantonale, di una base legale che permetta di dedurre dal reddito imponibile il valore del tempo dedicato alle attività di volontariato, calcolato sulla base di una tariffa oraria forfettaria, a prescindere dall'esistenza di un contratto di lavoro o di mandato, risulterebbe contraria al diritto federale, segnatamente alla LAID.

Come ricordato sopra, la deduzione delle prestazioni volontarie rientra tra le cosiddette deduzioni generali (anorganiche), che sono elencate esaustivamente dall'art. 9 cpv. 2 LAID. Voluta per motivi extra-fiscali, non mira ad equilibrare il carico fiscale tra diversi gruppi di contribuenti, come fanno le deduzioni sociali di competenza dei Cantoni (art. 9 cpv. 4 LAID), bensì a compensare delle spese reali, deducibili quali liberalità. La deduzione delle prestazioni volontarie deve pertanto mantenere le stesse caratteristiche di quella prevista dal diritto di rango superiore, ciò che non sarebbe il caso qualora venisse estesa al tempo dedicato alle attività di volontariato, a prescindere dall'esistenza di un regolare contratto di lavoro o di mandato.

Al di là dell'incompatibilità con il diritto superiore, la mozione solleva diversi problemi di ordine pratico. Come ha già avuto modo di spiegare il Consiglio federale, rispondendo alle

Messaggio n. 8652 del 25 febbraio 2026

mozioni Streiff-Feller (11.3083), Moret (11.3636) e Quadri (13.3466), gli sgravi fiscali non costituiscono sempre lo strumento di sostegno idoneo. L'introduzione di una nuova deduzione generale per il lavoro di pubblica utilità complicherebbe il diritto tributario e, come sottolineato dall'Esecutivo federale, genererebbe effetti di trascinamento, nel senso che finirebbe per incentivare attività di volontariato che vengono già oggi svolte in misura considerevole anche senza tale deduzione. Ai fini della promozione del volontariato, il Consiglio federale non ha pertanto ritenuto opportuno indennizzare finanziariamente in modo indiretto queste attività, introducendo una nuova deduzione nel diritto tributario.

#### **IV. CONCLUSIONI**

Alla luce di queste criticità e pur riconoscendo il valore sociale ed economico delle attività di volontariato, il Consiglio di Stato ritiene che la deduzione fiscale non sia lo strumento adatto per incentivare il volontariato e perseguire obiettivi di politica sociale. Per questi motivi propone di respingere la presente mozione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Norman Gobbi  
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri